



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE XIV –Organismi notificati e sistemi di accreditamento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

VISTA la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

VISTO il Decreto ministeriale 20 aprile 2009, con scadenza illimitata, di riconoscimento della Camera di Commercio di Prato come organismo notificato ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

VISTO il Decreto ministeriale 07 novembre 2011, di modifica al decreto ministeriale 20 aprile 2009 sopra citato

VISTO che nell’ambito del sistema informativo comunitario NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) la validità della notifica è venuta a scadenza il 06 novembre 2015, a fronte del decreto 20 aprile 2009 sopracitato che ha durata illimitata

VISTA la Convenzione 06 luglio 2015, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Organismo Nazionale di Accreditamento, ACCREDIA, con la quale il MiSE affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee, tra le altre alla direttiva 2004/22/CE;



ACQUISITA la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 23 dicembre 2015, con la quale è rilasciato alla Camera di Commercio di Prato l'accreditamento, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e dei requisiti applicabili delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000, per la direttiva 2004/22/CE e per determinate famiglie di prodotto;

VISTA l'istanza della Camera di Commercio di Prato, con sede in via del Romito 71, 59100 Prato (PO), acquisita agli atti con protocollo n. 0280104, del 22 dicembre 2015, rivolta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione e la conseguente notifica nell'ambito del sistema informativo comunitario NANDO;

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti,

DECRETA

Articolo 1

1. L'Organismo notificato della Camera di Commercio di Prato, con sede legale e operativa in via del Romito 71, 59100 Prato (PO) può espletare i compiti di valutazione della conformità sugli strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico della direttiva 2004/22/CE:

ALLEGATO SPECIFICO	MODULO DI VALUTAZIONE	ALLEGATO DIRETTIVA
ALLEGATO MI-008 MISURE MATERIALIZZATE - Misure di capacità	Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato	Allegato A1
	Esame del tipo	Allegato B
	Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale	Allegato E
	Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale	Allegato E1
	Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto	Allegato F1



2. Il decreto 20 aprile 2009 e s.m.i., citato nelle premesse, adottato a favore dell'organismo notificato della Camera di Commercio di Prato è, con il presente decreto, da considerarsi decaduto.

Articolo 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Articolo 3

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accREDITAMENTO, ha validità fino al 17 dicembre 2019 ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Articolo 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.

Articolo 5

1. L'organismo nello svolgimento della propria attività di certificazione, si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
2. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.



Articolo 6

1. Il presente Decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) Sezione "Impresa", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione della conformità".

Roma, 04/01/2016

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Gianfrancesco Vecchio)